



COMUNE DI UDINE
Servizio Viabilità
U. O. Tecnica del Traffico

ORDINANZA 113/2025

SOSTA GRATUITA A RASO PER I VEICOLI ECOLOGICI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con ordinanza 37/2024 è stato disposto di riconoscere la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 g/km e a metano dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025;

Vista la deliberazione 317 del 24/06/2025 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di confermare fino al 31 dicembre 2025 le categorie di veicoli esentati dal pagamento della tariffa;

Vista l'ordinanza 66/2025 è stato disposto di riconoscere la sosta gratuita negli stalli a pagamento a raso per i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica inferiori a 60 g/km e a metano dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025;

Presente la deliberazione 661 del 16/12/2025 con la quale la Giunta Comunale ha deciso di prorogare dal 1° gennaio 2026 sino all'adozione di provvedimenti generali di revisione del sistema della sosta e dei parcheggi sul territorio comunale, le categorie di veicoli esentati dal pagamento della tariffa;

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e l'art. 52 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l'art. 37 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto sindacale 48/2023 con il quale l'incarico di dirigente del Servizio Viabilità è stato attribuito all'arch. Francesca Savoia;

ORDINA

- di esentare dal pagamento delle tariffe di sosta negli stalli blu a raso i veicoli a sola trazione elettrica, a partire dal 1° gennaio 2026;



U. O. Tecnica del
Traffico

33100 Udine
Via Lionello, 1

strade@comune.udine.it
www.comune.udine.it
C.F. e P. IVA 00168650307



COMUNE DI UDINE
Servizio Viabilità
U. O. Tecnica del Traffico

– che tale agevolazione sia riconosciuta mediante esposizione di copia della carta di circolazione da esporre sul parabrezza e dalla quale sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione nonché la targa del veicolo eventualmente omettendo i dati sensibili.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Gli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge 241/90, si avverte che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Servizio
arch. Francesca Savoia